

Breviaria Iuris

fondati da

G. Cian e A. Trabucchi

ILLUMINATI

GIULIANI

commentario breve
al
**CODICE
DI PROCEDURA
PENALE**

**COMPLEMENTO
GIURISPRUDENZIALE**

**EDIZIONE PER PROVE CONCORSUALI
ED ESAMI**

2021



Wolters Kluwer

CEDAM



€ 140,00 I.V.A. INCLUSA

GIOVANNI CONSO - VITTORIO GREVI
FONDATORI DELL'OPERA

GIULIO ILLUMINATI
già Ordinario dell'Università di Bologna

LIVIA GIULIANI
Ordinario dell'Università di Pavia

COMMENTARIO BREVE
AL
CODICE
DI PROCEDURA
PENALE

COMPLEMENTO
GIURISPRUDENZIALE

Con la collaborazione di:

SILVIA ALLEGREZZA
MARTA BARGIS
LAURA BARTOLI
MARIO BAZZANI
VALENTINA BONINI
VALERIA BOSCO
CATY BRESSANELLI
MARCELLO BUSETTO
ALBERTO CAMON
GAIA CANESCHI
ROSALIA CANNUSCIO
LINA CARACENI
STEFANIA CARNEVALE
SARA CERVETTO
CLAUDIA CESARI
GIULIA COMETTI
MARIA GRAZIA COPPETTA
MARIO DEGANELLO

FRANCO DELLA CASA
PAOLA DE PASCALIS
CHIARA GABRIELLI
ANNALISA GASPARRE
MITJA GIALUZ
LIVIA GIULIANI
FABIO MARIA GRIFANTINI
IRENE GUERINI
ALESSANDRO GUSMITTA
FILIPPO MARCHETTI
MARIA RICCARDA MARCHETTI
CLAUDIO MARINELLI
GIANFRANCO MARTIELLO
FRANCESCA MASSARI
LORENZO C. MASUCCI
OLIVIERO MAZZA
MARTINO NOFRI
MICHELE PANZAVOLTA
PIER PAOLO PAULESU

FRANCESCO PONZETTA
ADONELLA PRESUTTI
BARTOLOMEO ROMANELLI
MASSIMO RUARO
ROSA ANNA RUGGIERO
ALESSANDRA SANNA
ANDREA SCELLA
PAOLO SFRAPPINI
VIOLETTE SIRELLO
FABIO SOMMOVIGO
FLAVIA TACCONI
ANDREA TASSI
GUIDO TODARO
SIMONA TOMASSETTI
ANTONIO TRICOCI
ELENA VALENTINI
DANIELE VICOLI
ALESSANDRO VITALE

12ª edizione per prove concorsuali ed esami

 Wolters Kluwer

CEDAM

2021

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Integra Software Services Pvt. Ltd.

Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORI

Giulio Illuminati

Livia Giuliani

COORDINATORI

Libro I: Livia Giuliani - Libro II: Livia Giuliani - Libro III: Giulio Illuminati
Libro IV: Livia Giuliani - Libro V: Alessandra Sanna - Libro VI: Renzo Orlandi
Libro VII: Glauco Giostra - Libro VIII: Enrico Marzaduri - Libro IX: Marta Bargis
Libro X: Franco Della Casa - Libro XI e M.a.e.: Maria Riccarda Marchetti

COLLABORATORI

Artt. 1-35: C. Bressanelli	Artt. 266-271: A. Camon	Artt. 506-510: V. Bosco
Artt. 36-59: A. Gasparre	Artt. 272-279: L. Giuliani	Artt. 511-515: A. Tassi
Artt. 60-73: O. Mazza	Artt. 280-290: F. Marchetti	Artt. 516-524: P. Sfrappini
Artt. 74-95: B. Romanelli	Artt. 291-311: L. Giuliani	Artt. 525-532: V. Bosco
Artt. 96-108: P. De Pascalis	Artt. 312-315: M.G. Coppetta	Artt. 533-537: C. Cesari
Artt. 109-124: G. Cometti	Artt. 316-325: F. Ponzetta	Artt. 538-548: L. Caraceni
Artt. 125-133: F. Tacconi	Artt. 326-378: M. Nofri	Artt. 549-567: V. Bonini
Artt. 134-142: G. Caneschi	Artt. 379-404: G. Martiello	Art. 568: I. Guerini
Artt. 143-147: V. Sirello	Artt. 405-415 <i>bis</i> : A. Tricoci	Artt. 569-580: M. Bargis
Artt. 148-171: R. Cannuscio	Artt. 416-420: S. Tomassetti	Artt. 581-592: M. Deganello
Artt. 172-176: L. C. Masucci	Artt. 420 <i>bis</i> -424: L. Caraceni	Artt. 593-605: I. Guerini
Artt. 177-186: P. P. Paulesu	Artt. 425-430 <i>bis</i> : A. Gusmitta	Artt. 606-614: A. Scella
Artt. 187-191: F.M. Grifantini	Artt. 431-437: V. Bosco	Artt. 615-628: M. Gialuz
Artt. 192-193: M. Busetto	Artt. 438-443: M. Bazzani	Artt. 629-647: A. Presutti
Artt. 194-195: E. Valentini	Artt. 444-448: A. Sanna	Artt. 648-655: C. Marinelli
Artt. 196-207: M. Panzavolta	Artt. 449-458: S. Allegrezza	Art. 656: F. Della Casa
Artt. 208-210: E. Valentini	Artt. 459-464: G. Todaro	Artt. 657-664: S. Cervetto
Artt. 211-212: A. Vitale	Artt. 464 <i>bis</i> -464 <i>novies</i> : L. Bartoli	Artt. 665-676: M. Ruaro
Artt. 213-219: R.A. Ruggiero	Artt. 465-469: M.G. Coppetta	Artt. 677-680: F. Della Casa
Artt. 220-233: D. Vicoli	Artt. 470-483: C. Gabrielli	Artt. 681-695: M. Ruaro
Artt. 234-243: S. Carnevale	Artt. 484-490: L. Caraceni	Artt. 696-746 e M.a.e.: M.R. Marchetti
Artt. 244-246: A. Vitale	Artt. 491-495: M.G. Coppetta	
Artt. 247-252: F. Sommovigo	Artt. 496-505: C. Cesari	
Artt. 253-265: F. Massari		

REDATTORI

Rosalia Cannuscio

Filippo Marchetti

Lorenzo C. Masucci

Nicolò G. Orsi

Francesco Sanvitale

Flavia Tacconi

CAPO III
CONFRONTI

211 Presupposti del confronto. *1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.*

I. Ammissione. ① Non è abnorme l'ordinanza dibattimentale dispositiva di un confronto con la partecipazione dell'imputato **contumace** o che abbia dichiarato, a mezzo del suo difensore, di non prestare il **consenso all'esame** ex art. 208 richiesto dal p.m. (C 17-11-94, Ligresti, *C. pen.* 95, 2237). V. però: il confronto è un mezzo composito di prova che recupera le precedenti dichiarazioni, confermandole o modificandole: in altri termini, il confronto, essendo la ripresa di esami o di deposizioni rese dalle parti o dai testimoni, è in sostanza la prosecuzione di precedenti atti già assunti, con il fine di eliminare, in quanto possibile, difformità o contrasti. Ne consegue, anzitutto, che il giudice non può ammettere il confronto tra due soggetti, se gli stessi non siano già stati esaminati o interrogati **in quella fase processuale**, essendo l'esame delle parti o dei testimoni il primo sistema per eliminare i contrasti tra gli stessi. Inoltre, **se il soggetto si è legittimamente sottratto**, avvalendosi di una sua facoltà, **all'esame, non può essere disposto il confronto** di questi con altro soggetto, poiché il legittimo rifiuto di sottoporsi all'esame si estende anche al confronto che ne costituisce un prosieguo (C 23-5-97, Nappa ed a., *ivi* 99, 943). Il giudice non può ammettere il confronto qualora l'imputato, limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee, si è rifiutato di sottoporsi ad esame, in quanto **tale rifiuto si estende anche al confronto**, che in sostanza altro non è che la prosecuzione di un atto di esame (C 18-10-11; Russano, *ivi* 13, 259). ② In tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste **alcun ostacolo** normativo all'espletamento di un **confronto**, in sede dibattimentale, **tra periti e consulenti**, dato che l'art. 211 non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501 co. 1° assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella dei testimoni (C 24-5-06, Di Liberti ed a., *A. n. proc. pen.* 07, 668). ③

V. C 16-5-02, Calabrò, *ivi* 03, 85, *sub* art. 195, § IV, 8. ④ Il confronto, per sua natura, è mezzo di prova la cui necessità può emergere solamente ad istruttoria dibattimentale già avviata, tenuto conto del suo inscindibile collegamento con le dichiarazioni rese in tale sede ovvero acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 513: pertanto **non può ritenersi che tale mezzo di prova debba essere richiesto in sede di esposizione introduttiva** (Trib. Milano 11-5-94, Cusani ed a., *Dif. pen.* 94, f. 44, 92). ⑤ Il confronto è mezzo di prova esperibile nel corso dell'istruzione dibattimentale **anche prima** della fase riservata ex art. 507 all'assunzione di nuove prove (fattispecie relativa a confronto fra imputati di reato connesso che avevano reso dichiarazioni contrastanti nel corso delle indagini preliminari) (Trib. Milano 11-5-94, Cusani ed a., *A. n. proc. pen.* 94, 534). ⑥ Il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di **contrastanti versioni** fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio **libero convincimento**, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione (C 20-4-16, S., 266747, nonché *Dir. giust.*, 17 maggio 2016; conf. C 26-6-13, Giannizzari ed a., 257247). Nel caso di espletamento di un confronto tra dichiaranti che hanno fornito versioni contrastanti su fatti importanti, la circostanza che all'esito dell'espletamento dell'atto il **contrasto non sia stato risolto** non comporta necessariamente che il giudice debba ritenere dubbio o non provato il tema di prova, essendo tenuto ad apprezzare, secondo il **libero convincimento**, il grado di attendibilità dell'una o dell'altra versione e a ricostruire il fatto secondo il suo motivato e prudente apprezzamento, avuto riguardo alle dichiarazioni in contrasto, sia alle risultanze processuali nel loro complesso (C 22-12-17, p.m. in c. F., 273532).

212 Modalità del confronto. *1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.*

2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

I. Modalità del confronto. ① Qualora l'imputato **rifiuti di rispondere** alle domande del giudice nel corso del **confronto** disposto nonostante la sua dichiarazione di non voler essere sottoposto all'esame

a norma dell'art. 208, l'esercizio del diritto al silenzio **non può pregiudicarlo** in alcun modo sul piano probatorio (C 17-11-94, Ligresti, *C. pen.* 95, 2237).

CAPO IV
RICOGNIZIONI

213 Ricognizione di persone. Atti preliminari. *1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento.*

se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.

2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.

SOMMARIO: I. Questioni di legittimità costituzionale. - II. Qualifica del soggetto chiamato ad effettuare la ricognizione. - III. Ricognizione, esame, diritto al silenzio. - IV. Rapporti fra precedenti individuazioni e ricognizione. - V. Natura dichiarativa della ricognizione. Individuazioni e riconoscimenti eseguiti nelle indagini preliminari come contenuto di prova testimoniale. - VI. Riconoscimento di persona effettuato senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. - VII. Invalidità. - VIII. Valutazione della ricognizione. - IX. Ricognizione di persona e ostruzionismo dell'imputato. - X. Ricognizione urgente. - XI. Il riconoscimento come presupposto di applicabilità di misure cautelari personali.

I. Questioni di legittimità costituzionale. ① Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 co. 2° Cost. sotto il profilo dell'obbligo gravante sul coimputato, o sull'imputato in separato procedimento connesso di divenire soggetto attivo della ricognizione, in quanto anche in sede di ricognizione tale persona è assistita dal diritto al silenzio e può quindi avvalersi della facoltà di non rispondere (Corte cost. 94/267), V. *infra*, § III.

II. Qualifica del soggetto chiamato ad effettuare la ricognizione. ① La qualifica soggettiva della persona chiamata ad effettuare una ricognizione può consistere esclusivamente in una delle qualifiche espressamente previste dall'ordinamento processualpenalistico. Qualora tale persona rivesta la qualifica di testimone, non rientrando in alcuna diversa categoria tra quelle espressamente previste, si applicano ad essa le regole proprie dello *status* di teste non espressamente derogate dalla disciplina della ricognizione. Di conseguenza è applicabile a tale soggetto la disciplina prevista dall'art. 500 per le contestazioni, e ciò in presenza di termini di raffronto, costituiti dalle precedenti dichiarazioni rese dal teste alla p.g. e al p.m., ai sensi dell'art. 213 (Trib. Torino 11-4-91, *Dif. pen.* 92, f. 34, 84), V. *infra* § V, 1-3.

III. Ricognizione, esame, diritto al silenzio. ① La ricognizione, pur costituendo un'operazione procedimentale a struttura complessa, non si presenta, relativamente a colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, con connotazioni diverse dalla dichiarazione, sia pure designata da specifici dati di qualificazione, perché comunque collegati ad un dato gnoseologico diretto ad una verifica individualità. E ciò soprattutto quando chiamato ad aver parte attiva nella procedura sia non un testimone ma un coimputato ovvero un imputato in reato connesso o collegato, riguardo al quale non operano, ovviamente, le disposizioni di cui all'art. 499, applicabili, invece, agli altri soggetti che procedono a ricognizione (C 18-2-94, Goddi ed a., *A. n. proc. pen.* 94, 739, nonché *Giust. pen.* 95, III, 144). ② È inutilizzabile l'esito di ricognizione personale eseguita, in sede di incidente probatorio, da soggetto imputato di un reato connesso senza le garanzie difensive previste dall'art. 210 (fattispecie relativa a ricognizione, effettuata dal partecipe a una rissa, nei confronti di un coimputato in relazione a un omicidio consumato nel corso della stessa rissa) (C 25-10-00, Larizza, *C. pen.* 02, 1107, nonché *Giust. pen.* 02, III, 244). V. C 18-2-94, Goddi ed a., *R. it. d. proc. pen.* 95, 256, *sub art.* 210, § VIII, 2. ③ In applicazione del principio generale *nemo contra se detegere* - un principio operante in ogni ipotesi in cui l'inquisito viene posto a contatto diretto con l'autorità procedente,

così da rafforzare la libertà morale dell'imputato per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorità e per porlo a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate - l'imputato può rifiutarsi di eseguire una ricognizione (C 18-2-94, Goddi ed a., *A. n. proc. pen.* 94, 739, nonché *Giust. pen.* 95, III, 144). ④ Una volta manifestata la volontà del coimputato di non partecipare al processo sottoponendosi ad esame, a norma dell'art. 210, diviene assolutamente ultroneo - se non addirittura contraddittorio - disporre la ricognizione rivolgendogli l'avvertimento di cui al 4° co. di tale articolo, per avere l'imputato stesso univocamente espresso il suo intento di non prestare il proprio contributo di conoscenza (C 18-2-94, Goddi ed a., *A. n. proc. pen.* 94, 741, nonché *Giust. pen.* 95, III, 144). V. anche *sub art.* 190, § III, 1. ⑤ A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 513 co. 2°, laddove prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al 1° co. del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere è possibile utilizzare l'atto di individuazione eseguito nel corso delle indagini preliminari ove risulti il diniego dei coimputati di sottoporsi ad esame (C 18-2-94, Goddi ed a., *A. n. proc. pen.* 94, 724, nonché *Giust. pen.* 95, III, 144) (il principio di diritto affermato si riferisce alla formulazione dell'art. 513 precedente alle modifiche introdotte con l. 7 agosto 1997, n. 267 e con l. 1° marzo 2001, n. 63). ⑥ L'esame dell'imputato, del coimputato o di imputato connesso o collegato, valendo a ricomprendere, quale atto tipicamente dichiarativo, ogni fonte consistente in una dichiarazione, ivi compresa la ricognizione che, quale dichiarazione riproduttiva di una percezione visiva mirata, rappresenta soltanto una specie del più generale concetto di dichiarazione, comporta *ex se*, in caso di rifiuto, l'utilizzabilità degli atti assunti nella fase anteriore al dibattimento (C 18-2-94, Goddi ed a., *A. n. proc. pen.* 94, 741, nonché *Giust. pen.* 95, III, 144). ⑦ L'integrale contenuto prescrittivo dell'art. 513 (quale risultante dalla sent. cost. 92/254) disvela univocamente l'esistenza del diritto dell'imputato di reato connesso di non essere sottoposto ad esame ed il corrispondente dovere del giudice, riscontrato il rifiuto, di procedere alla lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Se si interpreta, infatti, il 2° co. dell'art. 513, alla luce del suo 1° co., si perviene al risultato ermeneutico in forza del quale, poiché quest'ultimo precetto fa scaturire dal rifiuto del coimputato di sottoporsi ad esame la «lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al p.m. o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare», deriva dal detto rifiuto e dalle altre condizioni previste dalla legge, l'utilizzabilità, a fini di decisione, degli atti consistenti

in dichiarazioni che provengano dal coimputato e, quindi, anche dell'individuazione: il tutto a prescindere da un'espressa richiesta di prestarsi all'assunzione della ricognizione. Una conclusione che trova univoco riscontro nella diversa tipologia degli atti delle indagini preliminari rispetto agli atti da assumere nel dibattimento e che fa ritenere, dunque, assolutamente arbitraria ogni omologazione, anche soltanto morfologica, tra ciascuna delle due categorie. Cosicché, intervenuto il rifiuto di sottoporsi ad esame, consegue l'inevitabile lettura ed utilizzazione degli atti dichiarativi del coimputato indicati nel 1° co. dell'art. 513. Sul piano sistematico - una volta ammessa l'esistenza del diritto del coimputato di non prestarsi quale oggetto (attivo) della ricognizione - l'epilogo è nel senso che anche a tale rifiuto non potrà conseguire se non l'identico effetto scaturente dal comma in questione (C 18-2-94, Goddi ed a., 197863, nonché *Giust. pen.* 95, III, 144) (il principio di diritto affermato si riferisce alla formulazione dell'art. 513 precedente alle modifiche introdotte con l. 267/97 e con l. 63/01).

IV. Rapporti fra precedenti individuazioni e ricognizione. ① Tra individuazione e ricognizione non sussiste alcun rapporto di alternatività, cosicché, una volta disposta la prima, non potrebbe mai procedersi alla seconda. Ove, infatti, si seguisse una simile linea interpretativa si sovrapporrebbero surrettiziamente le nozioni di atto non rinviabile e di atto non ripetibile, risultando l'individuazione, come tale, sempre ripetibile (salvo che l'oggetto di essa sia nel frattempo venuto meno) attraverso il mezzo di prova rappresentato dalla ricognizione. In motivazione la S.C. ha precisato come la nozione di atto irripetibile non vada intesa, in senso assoluto, quasi come un dato ontologico quale quello derivante dall'essere l'acquisizione collegata alla natura di mezzo di ricerca della prova che contrassegna la fonte, trovandosi, invece, in presenza di un assetto probatorio in cui il vincolo relazionale che, almeno di norma, è istituibile fra l'atto delle indagini preliminari (o anche dell'udienza preliminare) e la sua corrispondente valenza (salvo che si tratti di atto assunto utilizzando la procedura dell'incidente probatorio) e l'atto acquisito nel dibattimento fa sì che debba qualificarsi irripetibile l'atto dell'indagine non riproducibile attraverso i moduli acquisitivi propri del dibattimento (o dell'incidente probatorio) (C 18-2-94, Goddi ed a., *A. n. proc. pen.* 94, 739, nonché *Giust. pen.* 95, III, 144). Non può accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa cioè qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l'esito dell'atto di indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo; il concetto di irripetibilità, infatti, in coerenza con le caratteristiche proprie del nuovo processo, non può non coincidere con quello di impossibilità di reiterazione dell'atto stesso in sede dibattimentale, mentre l'esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova tutela nella disciplina dell'incidente probatorio (nella specie la S.C. ha escluso che possano considerarsi atti irripetibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 431, gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla p.g.) (C 15-6-94, Sannino, *C. pen.* 96, 190). V. però: C 10-6-94, Levak, *ivi* 95, 3045 e 1293, sub art. 215, § I, 5. Tra gli atti di individuazione fotografica e/o personale compiuti dalla p.g. o dal p.m. e la ricognizione personale prevista dall'art. 213 non sussiste alcun rapporto di alternatività, sicché l'individuazione è sempre ripetibile attraverso la ricognizione quale mezzo di prova

legislativamente disciplinato. Del resto, in sede di ricognizione personale, la persona chiamata a eseguire il riconoscimento deve dichiarare (tra l'altro, per espressa previsione normativa (si veda art. 213 co. 1°), se abbia in precedenza visto, anche riprodotta in fotografia, la persona da riconoscere, e ciò la legge dispone proprio per consentire al giudice una corretta valutazione dell'attendibilità del riconoscimento (C 26-9-00, Garofalo, *Giust. pen.* 02, III, 294). In tema di ricognizione di persone, è possibile procedere all'esperienza anche nel caso in cui colui che deve effettuare il riconoscimento abbia già visto in fotografia il soggetto da riconoscere, in quanto gli accertamenti di cui all'art. 213 sono previsti al solo fine di verificare se sussistano circostanze che possano influire sull'attendibilità della prova (C 22-3-21, Silvestri, 281079). ② Il riconoscimento dell'imputato effettuato in dibattimento deve ritenersi formalmente valido come prova, indipendentemente dall'eventualità che lo stesso sia stato o meno preceduto da riconoscimento fotografico (C 31-10-96, Palumbo, *Guida dir.* 97, f. 2, 77). Non è nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o più volte) l'individuazione fotografica (C 27-1-09, Rizzi, 243298). Non è nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o più volte) l'individuazione fotografica, in quanto non vietata da alcuna norma di legge (C 19-2-21, p.m. in c. Vitello, 281232). V. inoltre: la pubblicazione su di un quotidiano locale della fotografia dell'imputato non è circostanza in grado di pregiudicare la validità probatoria della successiva ricognizione di persona effettuata nei confronti del medesimo nel corso del dibattimento (C 7-4-10, Amante, *C. pen.* 11, 4393). ③ L'avvenuta preventiva individuazione fotografica di una persona non ne preclude la successiva, formale ricognizione, onde il contrasto tra la maggiore efficacia probatoria di quest'ultima per effetto della prima e le conclusioni di noti studiosi dei processi psichici di convincimento che portano alla formazione della testimonianza, non appare rilevante al fine di escluderne l'esperibilità e la valutazione ai fini della decisione (C 28-6-96, Maselli, *Guida dir.* 96, f. 41, 86). V. *infra*, § VIII, 4, 5. ④ Pur essendo incontestabile che l'individuazione è «un puro atto di indagine finalizzato ad orientare l'investigazione, ma non ad ottenere la prova» ed esaurisce, dunque, «i suoi effetti all'interno della fase in cui viene compiuta» (V. Corte cost. 91/265, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 364 «nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contemplata si applichi all'individuazione cui debba partecipare la persona sottoposta alle indagini»), è anche vero che un regime di tal genere presuppone che sia possibile nella fase del dibattimento espletare il mezzo di prova corrispondente e cioè la ricognizione. Quando, invece, l'atto è divenuto irripetibile per il rifiuto opposto dal coimputato di rendere alcuna dichiarazione, ne è consentita l'utilizzazione ai fini previsti dall'art. 526 co. 1°. E ciò in forza dell'art. 238 co. 3°, nel testo sostituito dall'art. 3 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. l. 7 agosto 1992, n. 356, che autorizza «comunque» l'acquisizione della documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non sono ripetibili, sia in forza del combinato disposto degli artt. 511 bis, inserito dallo stesso d.l., e 511 co. 2°, in un contesto normativo che, attraverso il veicolo della lettura, rende possibile l'utilizzazione a fini di prova dei detti atti. Una linea, quella ora ricordata, già

tracciata dalla giurisprudenza di questa corte quando, relativamente ai risultati dell'individuazione disposta dal p.m. per l'immediata prosecuzione delle indagini, ha ritenuto che, integrando nella sostanza sommarie informazioni assunte dal p.m., si tratta di atti utilizzabili anche nell'istruzione dibattimentale con la procedura delle contestazioni, qui non potuta espletare per il rifiuto opposto dai coimputati (C 18-2-94, Goddi ed a., *A. n. proc. pen.* 94, 723, nonché *C. pen.* 96, 605). ⑤ V. comunque anche *supra*, § III. ⑥ Il valore della **ricognizione fotografica** eseguita dalla p.g., per sé meramente indiziario, viene totalmente meno ove la **ricognizione** di persona, successivamente eseguita in sede di **incidente probatorio**, dia **esito negativo**, potendo conservare valenza indiziaria al riconoscimento fotografico solo la dimostrazione che il detto esito negativo sia l'effetto di un mendacio. Da ciò deriva, a corollario, che l'individuazione consente un'oggettiva ripetibilità attraverso il corrispondente strumento di acquisizione probatoria e, dunque, come ad essa non possa essere assegnato il valore di atto (contenutisticamente) non ripetibile (C 18-2-94, Goddi ed a., *A. n. proc. pen.* 94, 723, nonché *Giust. pen.* 95, III, 144). V. anche C 18-12-92, Messina, *C. pen.* 94, 2483. V., comunque, C 10-6-04, Credendino, *A. n. proc. pen.* 05, 207, nonché *C. pen.* 06, 2230, *infra*, § VIII, 4. V. però: nel caso in cui all'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, sia seguita, in sede d'**incidente probatorio**, una ricognizione con esito difforme, ed il giudizio venga celebrato con **rito abbreviato**, anche condizionato, il giudice può attribuire maggiore valenza probatoria al primo atto atipico, a condizione che indichi, con adeguata motivazione, le ragioni giustificative, non solo dell'attendibilità dell'esito dell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale (C 18-2-21, Casella, 280994).

V. Natura dichiarativa della ricognizione. Individuazioni e riconoscimenti eseguiti nelle indagini preliminari come contenuto di prova testimoniale.

① L'**individuazione** di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una **percezione visiva** e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di **dichiarazione**: di modo che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (C 28-10-03, Tortora, *A. n. proc. pen.* 05, 115). Conf. C 22-11-05, Brajdic, *Guida dir.* 06, f. 21, 61. Conf. C 5-12-07, Major ed a., *A. n. proc. pen.* 09, 269, nonché *R. pen.* 09, 109, con riferimento ad una fattispecie, in tema di violenza a p.u., in cui la S.C. ha ritenuto che il **riconoscimento fotografico** effettuato dalle parti offese, al pari delle loro dichiarazioni, **non necessitasse di riscontri esterni**. Conf. altresì C 21-2-13, Jonovic, 258173, fattispecie in tema di furto in abitazione, in cui la persona offesa aveva incontrato casualmente per strada l'autore del reato, lo aveva riconosciuto e lo aveva seguito al fine di identificarlo. Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di p.g. non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma **dall'attendibilità accordata alla deposizione** di chi si dica certo dell'individuazione (C 10-2-09, Paluca,

244197). L'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla p.g. costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (nella specie la S.C. ha affermato che **una volta reso dubbio il dato di partenza**, cioè quello della stessa certezza del riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, **l'atto perde l'idoneità a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio** di cui all'art. 533 co. 1°) (C 27-11-12, Aleksov, *A. n. proc. pen.* 14, 205). V. anche: l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla p.g. costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione. Pertanto, le modalità dell'individuazione - concretatesi nella scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla p.g. - non riguardano la legalità della prova, dato l'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (C 24-11-15, Coccia, 267562, nonché *C. pen.* 17, 267). La p.g. può procedere autonomamente ad **individuazione fotografica**, sia prima che dopo la comunicazione al p.m. della notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della p.g., cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del p.m., il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (in motivazione la S.C. ha, tuttavia, precisato che le specifiche circostanze in cui avviene il riconoscimento devono indurre il giudice a valutare con maggiore o minore prudenza l'esito della prova, tipica o atipica, ed eventualmente a **richiedere la presenza di ulteriori risultati probatori o di riscontri**) (C 25-11-20, Del Grosso, 280236). L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria **non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa**, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (C 10-7-20, Signorelli, 279437). La **pubblicazione su un quotidiano locale** della fotografia dell'indagato non è circostanza di per sé sola in grado di pregiudicare la validità probatoria della successiva individuazione fotografica **effettuata nel corso delle indagini preliminari**, spettando sempre al giudice, nell'ambito dell'esame della credibilità del teste, la verifica sull'eventuale condizionamento derivatone in capo alla persona che procede all'incombente (C 9-12-20, Reinhard, 280598). ② L'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione. Il documento che la contenga può essere **allegato al fascicolo d'ufficio**, ma se in dibattimento venga **contestata l'efficacia dimostrativa** della individuazione eseguita nella fase delle indagini, deve farsi ricorso all'art. 500 non

difformemente da quanto si verifica per la deposizione testimoniale, e solo se si sia proceduto alle **necessarie contestazioni** la dichiarazione può definitivamente **allegarsi al fascicolo** ed essere, quindi, **utilizzabile**. In quest'ultimo caso non può avere alcun rilievo la circostanza che il giudice non abbia disposto la ricognizione, quale disciplinata dagli artt. 213 ss., sempre che egli abbia **esternato** sul punto i **criteri di inferenza** che abbiano fatto ritenere **inutile l'assunzione** di quest'ultimo mezzo di prova (C 6-4-00, La Vardera, *C. pen.* 01, 1879). **Contra**: qualora si sia, in sede di indagini di p.g., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo dell'operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, **neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500**, è indubbio che **l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della progressiva individuazione** al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione (C 15-11-96, Lombardi, 208010). Conf. C 11-3-04, Kerkoti Perparim, *C. pen.* 05, 2029. I verbali di individuazione fotografica non possono acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni, tuttavia l'erronea acquisizione è irrilevante qualora a fondamento della decisione non sia stato posto il verbale fotografico ma la dichiarazione del teste sulla avvenuta individuazione fotografica (C 28-6-18, Bevilacqua, 275337). ④ Non sussiste alcun divieto di documentazione e di utilizzazione dei **risultati dell'individuazione** di persone e di cose operata dal p.m. per l'immediata prosecuzione delle indagini. Conseguentemente, i risultati di detta attività, inseriti nel fascicolo del p.m., possono essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari; essere valutati dal g.i.p. in sede di udienza preliminare; costituire prova in sede di giudizio abbreviato; e, integrando nella sostanza sommarie informazioni assunte dal p.m., **essere introdotte nell'istruzione dibattimentale con la procedura delle contestazioni nell'esame testimoniale** (C 2-8-93, Beltrame, *Giust. pen.* 93, III, 665). Possono essere utilizzati per le **contestazioni**, e quindi ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 500, **gli atti di individuazione fotografica o personale** compiuti dal p.m. o dalla p.g. in quanto essi, pur implicando attività strumentali necessarie per l'esecuzione della ricognizione, **costituiscono pur sempre, nella sostanza, dichiarazioni rese da testi per l'identificazione di persone o di cose** (C 15-6-94, Sannino, *C. pen.* 96, 190). V. anche, in motivazione, C 22-9-11, Raimondo, *Dir. pen. proc.* 12, 197. Il regime delle contestazioni di cui all'art. 500 è applicabile anche alla ricognizione in quanto la stessa costituisce, **pur sempre, una deposizione**, sia pure riproduttiva di una percezione visiva (C 25-9-95, Casula, *C. pen.* 96, 2703). L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione soggetta alla stretta della

deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (fattispecie nella quale, nel corso dell'esame dibattimentale, al testimone, che si esprimeva sull'identificazione dell'imputato in termini dubitativi, venivano contestate le certezze sul punto manifestate nel corso delle indagini preliminari) (C 3-12-13, Osas, 257985, nonché *A. n. proc. pen.* 17, 128). In tema di prove, il riconoscimento fotografico da parte di un testimone che, per il tempo trascorso, non abbia serbato memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza in esito al richiamo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, dell'individuazione della persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini (C 25-5-15, Volpini, 264969). In tema di individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari cui segue, nel dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante in termini di "non assoluta certezza", può essere riconosciuta **maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari**, purché sulla base di congrua motivazione che, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità (nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della circostanza che la persona offesa non aveva mai negato di avere effettuato il positivo riconoscimento dell'imputato nel corso delle indagini, ma si era limitata ad esprimere un diverso giudizio, giustificato dall'affievolirsi del ricordo in ragione del decorso del tempo) (C 12-12-18, Balan, 274470, nonché *R. pen.* 19, 403 e *C. pen.* 19, 2684). ④ V. peraltro: **l'incompatibilità a rendere testimonianza** prevista dall'art. 197 lett. a e b non si **estende alla ricognizione personale**, la cui disciplina non richiama i limiti previsti da detta norma, coerentemente con la **diversa natura dei due mezzi di prova**, che trovano collocazione in capi differenti del c.p.p. (C 17-2-94, Bontempo ed a., *Giust. pen.* 95, III, 292). ⑤ L'individuazione di persona - che costituisce atto di indagine finalizzato a orientare l'investigazione, ma non a ottenere la prova e che esaurisce i suoi effetti all'interno della fase in cui viene compiuta - può essere assunta come elemento indiziante legittimamente acquisito agli atti (mediante la procedura delle contestazioni di cui all'art. 500) e, in presenza dei presupposti di legge, può essere valutata con l'osservanza della regola di giudizio di cui all'art. 192 co. 2°. Essa non costituisce, pertanto, prova ma indizio, da valutare in sede di istruzione dibattimentale nella sua intrinseca attendibilità e da suffragare con elementi esterni di carattere confermativo dell'accertamento di fatto (C 5-10-95, Cinque, *Guida dir.* 96, f. 14, 88). V. già nello stesso senso C 17-3-94, Giannetti, *A. n. proc. pen.* 95, 143, sub art. 192, § VII, 3. L'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213, e non è, quindi, soggetto alle forme stabilite per quest'ultima; in particolare esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189, e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla parte offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato. Ne consegue che la differenza tra i due istituti è ancora più sensibile allorché l'individuazione dell'autore del reato sia avvenuta fuori dal processo, prima dell'avvio delle indagini preliminari, ad opera della parte offesa o di altri che ne riferisce in giudizio, perché tramite la testimonianza si deduce nel

ocessuali che
to di dichia-
indagini pre-
o dell'esame
i esprimeva
mini dubita-
punto mani-
liminari) (C
roc. pen. 17,
o fotografico
po trascorso,
le sembianze
nseguire co-
o al richiamo,
contestazioni,
conoscere ef-
e indagini (C
dividuzione
adagini preli-
ricognizione.
ichiarante in
d essere rico-
all'atto com-
inari, purché
, se logica, si
lla specie, la
valorizzazio-
a circostanza
gato di avere
dell'imputato
tata ad espri-
all'affievolirsi
empo) (C 12-
, 403 e C. pen.
lità a rendere
t. a e b non si
cui disciplina
i norma; coe-
due mezzi di
api differenti
Giust. pen. 95,
1- che costi-
entare l'inve-
prova e che
la fase in cui
ome elemento
agli atti (me-
zioni di cui
posti di legge,
ella regola di
on costituisce,
re in sede di
rinseca atten-
sterni di carat-
di fatto (C
3). V. già nello
proc. pen. 95,
one dell'auto-
nomo rispetto
art. 213, e non
per quest'ulti-
e tra le prove
dall'art. 189, e
timoniale pro-
i che abbiano
utato. Ne conti-
è ancora più
ell'autore del
cesso, prima
ad opera della
ce in giudizio,
i deduce nel

processo un fatto storicamente avvenuto, mentre la ricognizione tende invece ad acquisirlo (C 26-4-99, Cuccurullo, C. pen. 00, 3387). L'individuazione diretta di persona effettuata nei locali della p.g. dalle persone offese trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni, dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213, essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189, e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (C 20-3-15, Osas, 263767, nonché C. pen. 16, 314). V. comunque sub art. 189, § II, 1-4. ⑥ La relazione di servizio, con la quale viene riferita una informale ricognizione fotografica effettuata davanti alla p.g. (in mancanza di delega da parte del p.m. e in assenza di documentazione mediante verbale), è inutilizzabile ai fini delle contestazioni e delle letture in dibattimento (G.i.p. Trib. Reggio Calabria 18-7-95, Mafri, C. pen. 96, 331). ⑦ La disciplina processuale (artt. 55 e 348) è orientata al principio dell'atipicità degli atti di indagine della p.g., alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal p.m. direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l'individuazione di persone o di cose (nella fattispecie, relativa a riconoscimento fotografico, la S.C. ne ha affermato la natura di prova atipica, non riconducibile alla ricognizione di persona disciplinata dall'art. 213) (C 27-3-08, Gori, 239774). ⑧ L'individuazione fotografica, in quanto atto di indagine atipico, diverso dalla ricognizione che è espressamente regolata dal codice di rito, può essere utilizzata ai fini della decisione anche se compiuta senza particolari formalità (e sempre che sia legittimamente introdotta nel processo), in forza dei principi della libertà di prova e del libero convincimento del giudice. L'esito della suddetta individuazione può risultare da qualsiasi atto d'indagine della p.g., come può essere acquisito al processo tramite la deposizione indiretta del personale di polizia che ha ricevuto l'atto, ovvero tramite quella diretta del soggetto che ha compiuto l'atto (C 6-4-99, Mandalà, C. pen. 99, 3387) (il principio di diritto affermato si riferisce alla formulazione dell'art. 195 co. 4° precedente alle modifiche introdotte dalla l. 63/01). Conf. C 12-3-98, Morina, ivi 99, 2231, sub art. 195, § VI, 10. Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195 co. 4° la deposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare, poiché l'agente di p.g. riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attività di indagine (nella specie, l'avvenuto riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del testimone) (C 18, Monachello, 273327). V. comunque sub art. 189, § II e sub art. 195, § VI-IX.

Riconoscimento di persona effettuato senza osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. ① Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Anche

nella vigenza del nuovo c.p.p., invero, conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi **atti di identificazione diretta**, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. Né in contrario si può invocare un preteso «principio di tassatività del mezzo probatorio», in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto «principio di tassatività» sia stato recepito dal vigente c.p.p., ma anzi la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario (C 11-5-92, Cannarozzo, C. pen. 94, 125). Conf. C 11-11-92, p.m. in c. D'Amato, A. n. proc. pen. 93, 812; C 13-4-95, Brancaloni, Guida dir. 95, f. 47; 86; C 28-3-96, Gagliardi, Dir. pen. proc. 97, 835; C 9-11-00, Mich, Guida dir. 01, f. 7, 70; C 27-1-03, Orsogna, A. n. proc. pen. 03, 256; C 27-5-04, Taulant, ivi 05, 615. Sulla base del principio stabilito dall'art. 189, che consente l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, è **valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in dibattimento** dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Tale riconoscimento consiste in un **atto di identificazione diretta**, mediante una dichiarazione orale che **non richiede l'osservanza delle formalità** previste per la **ricognizione vera e propria** (C 23-9-03, Monaco, Giust. pen. 04, III, 735, nonché C. pen. 05, 1661). Conf. C 3-12-04, Izzo, ivi 06, 1527, nonché Giust. pen. 06, III, 241. L'individuazione della persona responsabile del reato può essere acquisita anche mediante l'assunzione di una testimonianza, perché la ricognizione formale di cui all'art. 213 non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova, l'unico strumento probatorio idoneo al fine (C 10-1-06, Raucci, ivi 07, III, 63 nonché A. n. proc. pen. 07, 260). Conf. C 10-11-06, Giocondo, 235310. Il **riconoscimento dell'imputato, operato in videoconferenza**, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testimonianza, abbia accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, esso **deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale**, disciplinata dall'art. 213, essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189, e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (C 13-1-10, Cutellè, C. pen. 11, 2694). V. sub art. 189, § II. ② Il **riconoscimento diretto effettuato nel corso dell'esame testimoniale non è qualificabile come «prova atipica»**, soggetta, in quanto tale, alla disciplina di cui all'art. 189 (che, tra l'altro, richiede la previa audizione delle parti), ma rientra, invece, nell'oggetto dell'ordinaria prova testimoniale, quale previsto e disciplinato dall'art. 194. Infatti, in base a tale ultima norma, il testimone «è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova», e tra «i fatti che si riferiscono all'imputazione e alla punibilità» e che l'art. 187 considera tra quelli «oggetto di prova», rientra anche quello costituito dall'aver il teste avuto occasione di rivedere e riconoscere, successivamente alla commissione del reato, il soggetto da lui stesso in precedenza indicato come autore del

medesimo (C 11-5-92, Cannarozzo, *A. n. proc. pen.* 92, 807). La **identificazione** effettuata in sede **dibattimentale** non obbedisce alle formalità previste per la **ricognizione** in senso proprio, di cui agli artt. 213 ss., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 ss., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento (C 20-2-97, Vitale, *R. pen.* 98, 205; C 13-5-14, Romano, 260593). V. anche C 17-2-98, Roberto, *Guida dir.* 98, f. 21, 75. È legittima l'affermazione di responsabilità fondata sul **riconoscimento fotografico, effettuato dal chiamante in udienza**, considerato che esso costituisce – se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro – un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice e rappresenta un elemento diverso e distinto, sotto il profilo probatorio, rispetto alla chiamata di correo, suscettibile di confermare, ex art. 192 co. 3°, l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore (C 5-7-06, La Torre ed a., *R. pen.* 07, 939). ③ Il riconoscimento fotografico, non regolato dal c.p.p., operato in sede di indagini di p.g., e i riconoscimenti informali dell'imputato effettuati dai **testi** in dibattimento, hanno certamente il carattere di accertamenti di fatto e come tali sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (C 10-5-02, Ciardi ed a., *Guida dir.* 02, f. 30, 80). Conf. C 4-3-03, Ricupero, *ivi* 03, f. 25, 84; C 18-4-03, Motta, *R. pen.* 04, 584; C 11-6-08, Dori, *A. n. proc. pen.* 09, 807, nonché *R. pen.* 09, 1027 e C 27-1-15, Di Stefano, 262908. Il **riconoscimento dell'imputato**, effettuato in sede di incidente probatorio senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione di persona, non è affetto da nullità né da inutilizzabilità, e ben può essere utilizzato nel giudizio, in cui rileva solo l'inutilizzabilità patologica dell'accertamento (C 5-5-10, D.P., *C. pen.* 11, 4393). ④ Il riconoscimento in udienza dell'imputato presente, ad opera della persona offesa nel corso della deposizione testimoniale, non viola il divieto di domande suggestive, dato che la ostensione della persona da riconoscere e la correlata percezione sensoriale del testimone non consistono in un enunciato verbale anticipatorio del contenuto della risposta (C 11-11-10, Di Vaio ed a., *C. pen.* 11, 4394, nonché *A. n. proc. pen.* 12, 229). ⑤ L'individuazione fotografica, costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge, né collocabile nell'ambito della «ricognizione» personale prevista dall'art. 213, legittimamente può essere assunta – se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti – ai sensi dell'art. 189. In tal caso, infatti, la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dalla ritenuta **attendibilità della deposizione** di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (C 5-4-02, De Falco, *Guida dir.* 02, f. 33, 85). V. C 30-10-02, Cammarata ed a., *Dir. giust.* 02, f. 46, 78; C 8-10-03, Di Stefano, *A. n. proc. pen.* 04, 676; C 4-2-04, Pantaleo, *C. pen.* 05, 1660; C 18-5-05, Laudani ed a., *Guida dir.* 06, f. 2, 109; C 20-6-06, Pace, *ivi* 06, f. 44, 78. Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali (nella specie, trattavasi di individuazione fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa

ricognitiva (C 13-5-09, Perrone, *Guida dir.* 09, f. 46, 63). V. anche *infra* § VIII, 9 e 10. ⑥ Il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, operato in sede di indagini di p.g., e i riconoscimenti informali dell'imputato effettuati dai testi in dibattimento, hanno certamente il carattere di accertamenti di fatto e come tali sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato o l'imputato stesso, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando tale identificazione fatta mediante fotografia venga confermata al giudice quando l'autore del riconoscimento è comunque posto in condizione di vedere personalmente la persona riconosciuta (C 4-2-93, Maria, *C. pen.* 95, 665, nonché *A. n. proc. pen.* 93, 282). Conf. C 8-11-95, Pennente ed a., *R. pen.* 96, 1278; C 8-10-03, Di Stefano, *A. n. proc. pen.* 04, 676. V. anche C 1-2-96, Santoro ed a., *ivi* 96, 1382; C 6-10-00, p.m. in c. Gentile ed a., *Guida dir.* 01, f. 7, 70; C 21-3-01, Gabrielli, *ivi* 01, f. 44, 91. V. pure C 10-2-09, Paluca, 244197, *supra* § V, 1. L'individuazione in dibattimento dell'autore del reato costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi si dica certo della identificazione (C 28-5-13, Luongo, 257393). Qualora si sia, in sede di indagini di p.g., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio – anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova – bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo dell'operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, **neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500**, è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della progressiva individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione (C 11-3-04, Kerkoti Perparim, *C. pen.* 05, 2029). I verbali di individuazione fotografica non possono acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni, ma l'esame testimoniale del soggetto che ha proceduto alla individuazione può riguardare anche le modalità con cui la stessa sia stata compiuta (C 16-10-13, Caracciolo ed a., 258944). ⑦ Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche da **ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici**, sicché nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce **accertamento di fatto** utilizzabile in virtù dei principi della **non tassatività** dei mezzi di prova e del **libero convincimento**, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette "prove legali", ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione

conforme v. pure C 10-3-95, Ponticelli ed a., *Guida dir.* 95, f. 24, 99; C 14-2-97, Alfano ed a., *ivi* 97, f. 24, 68; C 23-4-97, Pellegrini, *ivi* 97, f. 27, 84; C 20-5-97, p.m. in c. Benigno, *ivi* 97, f. 33, 71; C 25-3-98, Daccò, *R. pen.* 98, 1051. Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (C 14-10-08, Capraro ed a., *R. pen.* 09, 1330, nonché *A. n. proc. pen.* 10, 117. V. anche *sub art.* 189 § II. I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di p.g., e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (C 29-3-11, Bianconi, 250081). L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppur in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (C 13-9-17, Prina e altro, 271041). V. anche, in senso parzialmente difforme: il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (C 7-5-19, El Sirri, 275585). V. però: C 26-11-98, Makraoui, 212467: nel caso di **riconoscimento fotografico**, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo, dal punto di vista storico (l'immagine deve essere la più recente possibile) e spaziale (mancano di solito riferimenti volumetrici), è opportuna l'adozione di cautele analoghe a quelle previste dagli artt. 213 ss. in tema di ricognizione di persona. Spetta poi al giudice verificare la **correttezza dei criteri** adottati da chi ha assunto l'atto nonché l'**attendibilità** del dichiarante e, in caso di dichiarazioni ricognitive plurime, la **concordia** esterna delle stesse e la compiutezza di ciascuna (fattispecie nella quale tre dichiaranti su cinque non avevano riconosciuto l'imputato in fotografia e tutti avevano fornito una descrizione della persona da riconoscere diversa per altezza da quella dell'imputato). V. inoltre: il riconoscimento fotografico operato dalla p.g. costituisce uno strumento probatorio atipico la cui efficacia è condizionata all'adozione di cautele - quali la descrizione, prima dell'atto ricognitivo, delle fattezze dell'autore del reato e delle circostanze della percezione visiva avuta del medesimo, nonché la **disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base del quale è stato effettuato il riconoscimento** - che consentano al giudice e alle parti la necessaria

verifica postuma del grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento (fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa dal tribunale, ai sensi dell'art. 310, che aveva ritenuto la valenza gravemente indiziaria del riconoscimento fotografico operato dagli inquirenti, qualificato quale atto pubblico fidefaciente, ed aveva ommesso di valutare l'attendibilità di tale atto con particolare riferimento al fatto che l'identificazione era avvenuta a distanza di alcuni giorni dall'intervento degli operanti sul luogo in cui era stato commesso il reato, senza alcuna preventiva descrizione delle fattezze fisiche degli autori del reato né alcuna indicazione della fonte e della datazione delle fotografie utilizzate per tale operazione) (C 15-2-17, Buonauro e altri, *C. pen.* 17, 4139, nonché 269876). In senso contrario C 9-11-12, Palumbo, 253885: l'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona. Conf. C 20-2-15, Panarese ed a., 263302 e C 9-12-20, Reinhard, 280598. Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'**acquisizione dell'album fotografico**, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il **numero e la qualità delle fotografie** sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre (C 27-4-17, Cena e altro, 270181). V. anche: è legittima l'**acquisizione**, ai sensi dell'art. 512, dell'**album fotografico** unitamente al verbale di riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari, quando sia divenuta impossibile la formale ricognizione dibattimentale, in quanto, trattandosi di prova atipica, pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, il giudicante deve essere posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre (C 13-11-20, Dori, 280399). V. inoltre C 1°-2-17, Cazanave e a., 269507: al giudice non è preclusa la valutazione della condotta processuale dell'imputato, unitamente ad ogni altra circostanza sintomatica, di modo che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre risultanze, la portata significativa di comportamenti processuali incidenti su profili probatori determinanti (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano considerato raggiunta la prova in ordine all'individuazione dell'imputato quale coautore del fatto, sommando al dato delle sue relazioni con gli altri imputati, emerse dalle intercettazioni telefoniche, quello della sua mancata presenza al dibattimento). ⑧ La dichiarazione del teste che, nel corso dell'esame in sede dibattimentale, afferma di riconoscere l'imputato, è parificabile a tutte le altre rese dal teste e quindi ben **distinta**, sul piano strutturale, **dalla ricognizione formale** disciplinata dagli artt. 213 e 214, ond'essa **non soggiace alle regole** di questa e **non può essere inficiata da patologie processuali**, quali la **nullità o l'inutilizzabilità, in caso di violazione** di tali regole (C 3-4-95, Manai, *A. n. proc. pen.* 96, 304). V. nello stesso senso C 13-4-95, Brancaleoni, *Guida dir.* 95, f. 47, 86. V. anche C 21-5-93, Corciani, *A. n. proc. pen.* 94, 292, *sub art.* 214, § I, 1).

Non determina nullità o inutilizzabilità dell'atto di individuazione fotografica l'incompleta verbalizzazione dei criteri di scelta delle fotografie, poiché l'inosservanza dell'obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla p.g. non è sanzionata dalla legge (C 13-3-09, Lo Russo e a., 243987). ⑨ V. *sub art.* 189, § II, 2. ⑩ La **ricognizione di persona** effettuata **senza il rispetto delle formalità** previste dalla legge può essere **utilizzata** per la formazione del convincimento del giudice, **se il valore probatorio** di tale atto non formale sia stato adeguatamente **verificato** con riferimento sia al suo **contenuto intrinseco** ed alle sue **modalità**, sia ad **elementi di controllo e di riscontro** che concorrano a giustificare l'affidamento sull'operato riconoscimento (C 19-6-92, Timpani, *C. pen.* 94, 1037). In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214, finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinità della prova, non costituisce causa di nullità od inutilizzabilità dell'atto (C 4-7-13, Bonanno, *A. n. proc. pen.* 15, 191). V. tuttavia: in tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle disposizioni previste per gli atti preliminari dall'art. 213 co. 1° dà luogo ad una nullità relativa che deve essere immediatamente eccepita, a pena di decadenza, dinanzi al giudice procedente (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, evidenziando che l'inosservanza delle predette disposizioni era stata dedotta, per la prima volta, con l'atto di appello) (C 19-5-14, Barbieri, *A. n. proc. pen.* 14, 598 s., nonché *R. pen.* 15, 384). ⑪ Il **riconoscimento fotografico** di persone - che deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 - costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di **controllo e di riscontro** (C 24-11-94, Archinito, *A. n. proc. pen.* 95, 685). L'individuazione dell'imputato attraverso una serie di **fotografie** mostrate alla parte lesa, nell'immediatezza dei fatti, non essendo stata disposta dall'a.g., acquista valore di **indizio che può essere utilizzato dal giudice** e assurgere a vero e proprio elemento probatorio, una volta sottoposto a controllo e **riscontro** (C 3-10-96, Gaglione, *Guida dir.* 96, f. 51, 63). ⑫ Le **individuazioni fotografiche** non hanno valore di ricognizione quale mezzo di prova legislativamente disciplinato (artt. 213 ss.) secondo precise regole: fatte nel corso di una testimonianza, acquistano rilevanza probatoria alla stregua di dichiarazioni di un soggetto sulla individuazione di una persona, così costituendo un elemento di giudizio introdotto nel processo quale frammento dimostrativo in una lettura di assieme del coacervo probatorio, previa valutazione delle stesse dichiarazioni secondo le regole del rito in relazione alla parte dalla quale provengono (C 1°-10-96, De Tommasi, *R. pen.* 97, 349).

VII. Invalidità. ① La ricognizione di voce o di persona, che diventa **inutilizzabile**, sotto il profilo probatorio, a norma dell'art. 191, ove compiuta **in violazione** del disposto **degli artt. 213 ss.**, come traspare dal tenore delle norme in questione, è solo quella disposta dall'a.g. con atto di imperio, **non** già quella che è frutto di **mera casualità** o conseguenza dell'**iniziativa** assunta da parte del **teste o della stessa vittima** del reato (C 19-2-92, Papale, *A. n. proc. pen.* 93, 172). ② V. *supra* § III, 2; § IV, 2; § VI, 8. V. anche *sub art.* 214, § I, 1, 2 e 3. ③ La mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità

né di nullità delle dichiarazioni di denuncia e delle successive dichiarazioni rese in sede di ricognizione personale fotografica dalla persona offesa alloggiata, che non conosca la lingua italiana (C 18-9-08, Fati, 242049). ④ In tema di ricognizione personale, la circostanza che, a seguito dell'invito a descrivere la persona da riconoscere, il soggetto chiamato al riconoscimento si sia riportato alle descrizioni già contenute in una precedente denuncia, non è causa di nullità della prova, in quanto tale sanzione è prevista solo nel caso in cui il giudice ometta il predetto invito (C 24-6-16, Jakimi, 267429, nonché *A. n. proc. pen.* 17, 672). In tema di ricognizione formale di persona, la mancata osservanza di taluna delle formalità previste dall'art. 213 co. 1°, dà luogo ad una nullità non assoluta e, pertanto, sanata qualora non venga eccepita nei termini stabiliti dall'art. 182 co. 2° (C 19-5-14, Barbieri, 260074).

VIII. Valutazione della ricognizione. ① Una ricognizione personale **sogettivamente certa ed oggettivamente attendibile** è **prova sufficiente** per l'affermazione della responsabilità; essa può essere **inficiata da dati certi** idonei a contrastarla, **ma non da mere supposizioni** né da un alibi rimasto sfornito di prova o la cui prova sia ritenuta dubbia (C 4-7-95, p.m. in c. Michelotto, *A. n. proc. pen.* 96, 475). Conf. C 26-9-00, Garofolo, *Giust. pen.* 02, III, 294. ② La prova costituita da un riconoscimento personale, analogamente ad altre prove rappresentative quale la testimonianza, impone comunque al giudice di verificarne la credibilità, cioè la consistente probabilità che quanto dichiarato riproduca il vero. La ricognizione personale presenta la variante di una ben maggior aleatorietà per la **presenza perturbatrice di fattori emotivi** e per la sua **non agevole verificabilità, in assenza di un costrutto logico-narrativo** quale si ravvisa nella testimonianza. Il riconoscimento personale esprime sempre, in ultima analisi, una valutazione del ricognitore, il quale richiama alla memoria il complesso delle impressioni visive nel suo ricordo, lo pone a confronto con le sembianze della persona da riconoscere ed esprime un giudizio di corrispondenza o meno tra questa e quella vista in precedenza: ciò che impone una **più rigorosa valutazione di credibilità da parte del giudice**. A meno di un'elevata intrinseca attendibilità del riconoscimento - ad esempio, perché effettuato nell'immediatezza del fatto ovvero perché accompagnato dalla descrizione di precise e peculiari caratteristiche fisiognomiche - questo normalmente conduce ad un'asserzione di "rassomiglianza", più o meno intensa, tra la persona vista in precedenza e quella sottoposta al suo vaglio. In presenza di **ricognizioni plurime, tutte convergenti** e provenienti da diversi ricognitori, **ben maggiore** sarà il grado di attendibilità delle stesse, **sempreché** non siano dubbie e perplesse: ché in tal caso la sommatoria di elementi omologhi, tutti di debole significato probatorio, non produrrebbe un risultato di maggiore probabilità. La valenza probatoria di una ricognizione personale, anche se promanante da più soggetti tra loro concordi, postula l'assenza di elementi idonei a rendere altamente probabile l'erroneità del riconoscimento - quale, ad esempio, l'accertata esistenza di una sosia ricollegabile ai medesimi fatti; in generale, un atto ricognitivo che abbia avuto esito positivo potrà considerarsi prova sufficiente per l'affermazione di responsabilità dell'imputato **solo se suffragato da eventuali elementi di riscontro**, anche negativi - ad esempio, la mancata prova di un alibi -, che confermino il riconoscimento (Trib. S. Maria Capua Vetere

7-1-92, Amore, *Nuovo dir.* 94, II, 409). V. però C 5-10-95, Cinque, *Guida dir.* 96, f. 14, 88, *supra*, § V, 5. In tema di individuazione fotografica, deve escludersi che l'età della persona offesa, ottantenne all'epoca del fatto, ne abbia compromesso la lucidità mentale allorché in fase di indagini sia riuscita ad individuare in fotografia entrambe le imputate senza esitazioni; assegnando anche a ciascuna di esse l'esatto ruolo tenuto nella fase esecutiva della rapina, confermando quanto aveva formato oggetto della denuncia, nella quale la vittima aveva raccontato il fatto in tutti i suoi particolari (C 29-1-16, n. 5684, *inedita*). ③ Pur sussistendo di solito, in base alla c.d. legge dell'oblio, un progressivo degrado del ricordo legato al trascorrere del tempo, l'ampia distanza temporale tra il fatto-reato e la ricognizione di persona non può, di per sé soltanto, condurre a ritenere inattendibili i risultati della prova, atteso che, per converso, un accadimento caratterizzato da un forte impatto emotivo può dar luogo al fenomeno della "concentrazione attenta" del soggetto coinvolto nell'azione su un particolare della scena o delle persone che vi partecipano, il quale si sedimenta e si definisce col tempo trascorso (nella specie, la persona offesa aveva riconosciuto l'autore del reato, in sede di incidente probatorio, decorsi circa due anni dal fatto, durante i quali nessun diretto incontro tra i due soggetti era avvenuto) (Trib. Padova 6-10-94, Ciaramella ed a., *F. it.* 95, II, 571). ④ Il riconoscimento di una persona da parte del testimone, stante il principio di atipicità della prova, può maturare tanto attraverso l'esibizione di una fotografia, tanto mediante l'osservazione diretta dell'interessato che sia presente nel corso dell'esame del dichiarante, tanto infine per il mezzo di una formale ricognizione di persona. Il fatto però che tutti tali mezzi di prova siano ammissibili non esclude sul piano generale la prevalente affidabilità della ricognizione, posto che il legislatore l'ha disciplinata con modalità esecutive e garanzie che ne fanno la modalità più efficiente e sicura di stabilire l'identificazione. Ne consegue che il giudice, quando un riconoscimento progressivamente sollecitato in forme diverse abbia dato esiti differenti, deve illustrare, ove ritenga di disattendere l'esito della ricognizione formale, in base a quali elementi di fatto egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili (nella specie la S.C. ha censurato l'affermazione del giudice di merito che, nel privilegiare l'esito positivo di un riconoscimento in udienza rispetto a quello negativo maturato in sede di ricognizione formale, aveva affermato che «altro è avere dinanzi, ma separati da un assetto diaframma, alcuni soggetti pressoché immobili e in atteggiamenti non proprio naturali, altro è ritrovarsi *vis à vis* con un singolo uomo, in un normale rapporto interpersonale») (C 10-6-04, Credendino, *A. n. proc. pen.* 05, 207, nonché *C. pen.* 06, 2230). In tema di ricognizione personale, il giudice può ritenere maggiormente attendibile l'esito positivo dell'individuazione effettuata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, in prossimità temporale rispetto al fatto, rispetto a quello incerto della ricognizione effettuata in dibattimento, valorizzando, a fondamento del proprio convincimento, il decorso del tempo (C 22-1-08, Distinto, *R. pen.* 09, 366, nonché *A. n. proc. pen.* 09, 401). In tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante con esito negativo, può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle

indagini preliminari purché sulla base di congrua motivazione che, se logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione dei giudici di merito che, dinanzi ad una ricognizione negativa espletata dopo oltre quattro anni, avevano valorizzato l'esito positivo dell'individuazione effettuata a pochi giorni dai fatti, tenuto conto del lungo tempo trascorso prima della ricognizione, che aveva reso "del tutto normale lo svanire del ricordo") (C 29-4-15, Bartolozzi, 265813). In tema di ricognizione di persone, il giudice, quando un riconoscimento, progressivamente sollecitato in forme diverse, abbia dato esiti differenti, deve illustrare, ove ritenga di disattendere l'esito della ricognizione formale - alla quale il legislatore riconosce prevalente affidabilità - in base a quali elementi di fatto egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili (nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito, nel privilegiare l'esito positivo di una ricognizione fotografica rispetto a quello negativo della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, ometteva di spiegare perché i risultati di quest'ultima potessero ritenersi non decisivi, affidandone la svalutazione esclusivamente alla discrasia temporale tra l'epoca di consumazione dei fatti e quella di esecuzione della stessa in sede di incidente probatorio, discrasia, di per sé sola, non rilevante, attesa la distanza tra i due momenti di appena tre mesi) (C 17-12-15, M.S., 266060, nonché *A. n. proc. pen.* 17, 450). In tema di prove, può essere riconosciuta maggior valenza probatoria all'individuazione di persona compiuta nei locali della p.g. nel corso della fase delle indagini preliminari - la cui capacità dimostrativa deriva dalla deposizione di colui che ha effettuato il riconoscimento - piuttosto che alla ricognizione personale svolta, con esito negativo, in dibattimento dallo stesso dichiarante, purché il giudice motivi congruamente, in modo lineare e coerente, in ordine alla credibilità di detto dichiarante (C 12-10-16, D.B., 268860, nonché *A. n. proc. pen.* 18, 283). In tema di ricognizione di persona, la prova dell'identificazione può essere raggiunta anche valutando la dichiarazione confermativa della individuazione fotografica effettuata nel corso degli atti preliminari allo svolgimento della ricognizione personale (fatispecie nella quale la persona offesa riconosceva, in incidente probatorio, l'imputato in termini non di certezza e, prima di procedere all'atto, confermava di avere in precedenza riconosciuto il proprio aggressore in fotografia, dichiarando che il decorso del tempo avrebbe potuto incidere sulle sue capacità di ricordo) (C 20-3-15, Arena ed a., 263509). ⑤ Qualora sussista discrasia tra l'esito della ricognizione fotografica eseguita dinanzi alla p.g. e quello della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, la possibilità di ritenere prevalente il primo sul secondo è subordinata alla ricorrenza delle condizioni indicate nell'art. 500 co. 4°, e cioè alla sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso (nella specie, la S.C. ha ritenuto che, a fronte dei concreti elementi emersi e consistenti nella circostanza che il giudizio di primo grado si era svolto ad oltre due anni dai fatti e che l'imputato aveva un fratello omozigote, fosse carente la motivazione limitandosi ad affermare che «per le modalità della deposizione risulta certo che la parte lesa era intimorita»)

(C 27-2-03, Salerno, *C. pen.* 04, 1724). Al **riconoscimento fotografico smentito** da una **successiva ricognizione personale** operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilità ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest'ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di «violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità» posto che il regime delle contestazioni è applicabile anche alla ricognizione (C 13-1-11, Deglaudi, *A. n. proc. pen.* 12, 456, nonché *R. pen.* 12, 568). In tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo testimone, con esito negativo, potrà essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari soltanto nel caso in cui emergano concreti elementi che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500 (C 2-10-15, Ahmetovic, 265078). Il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, può essere ritenuto utilizzabile a fini probatori soltanto nel caso in cui, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500 co. 4°, risulti da elementi concreti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la **finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo** (C 8-8-19, Diana, 277471; conf. C 3-2-21, Biorcio, 280772). ⑥ La ricognizione personale non rientra nella categoria della **prova decisiva**, di cui all'art. 606 co. 1° lett. d, perché essa è prova aperta ad ogni esito e pertanto non le si può riconoscere preventivamente efficacia decisiva, e cioè la capacità di contrastare le acquisizioni processuali contrarie, elidendone l'efficacia e provocando una decisione contraria (C 3-10-12, Ritorio e a., *C. pen.* 13, 4547). V. anche C 10-11-06, Giocondo, 235310. V. però: **la ricognizione di persona può risultare prova decisiva**, e cioè determinare, se assunta, una diversa decisione del giudice, consentendo il superamento di eventuali contrasti o dubbi emergenti dal quadro probatorio acquisito ovvero inficiando l'efficacia dimostrativa di prove di segno contrario (nella specie, l'imputato, condannato in primo grado anche grazie a un riconoscimento fotografico, era stato assolto dal giudice d'appello che, pur sollecitato dal p.m., non aveva ammesso la ricognizione di persona, sul rilievo del lungo lasso di tempo trascorso dal fatto, della probabile metamorfosi fisionomica dell'imputato frattanto intervenuta e della non decisività di tale mezzo di prova; argomenti ritenuti illogici dalla S.C. che ha annullato con rinvio la sentenza impugnata) (C 20-1-09, p.m. in c. Ficara, *R. pen.* 09, 1487, nonché *A. n. proc. pen.* 10, 117). **L'individuazione fotografica**, pur se ribadita in dibattimento, può essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi (C 16-10-12, Abbate e a., *Giust. pen.* 13, III, 483). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio non può fondarsi su di un'individuazione fotografica in cui l'imputato è stato riconosciuto al 30%, poiché, a livello logico, trattasi piuttosto di un disconoscimento; del pari non può fondarsi su di un'individuazione

al 60%, poiché tale riconoscimento lascia residuare un forte margine d'incertezza che può essere superato soltanto da robusti elementi di riscontro i quali, se di natura indiziaria, devono presentare il carattere di gravità (C 19-11-15, R.A., *Dir. pen. proc.* 16, 904). ⑦ La norma di cui all'art. 26 co. 3° l. 1° marzo 2001, n. 63 in base alla quale le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3°, 4°, 5° e 6° del previgente art. 500, deve ritenersi applicabile alle ricognizioni fotografiche (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto legittima la valutazione a fini di prova della ricognizione fotografica eseguita nella fase delle indagini preliminari, la cui attendibilità era stata verificata dal giudice di merito sulla base di altri elementi confermativi) (C 5-2-03, Candeliero, *A. n. proc. pen.* 04, 469). ⑧ In virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, i quali consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche a elementi di giudizio diversi, purché non acquisiti in violazione di specifici divieti, il giudice può attribuire concreto valore indiziante o probatorio anche alle ricognizioni informali o ai riconoscimenti fotografici (C 4-3-03, Ricupero, *Guida dir.* 03, f. 25, 84). V. *supra* § VI, 10, 11 e 12. ⑨ In sede di **incidente probatorio** si può procedere anche all'individuazione fotografica, la cui forza dimostrativa non sta, come per la ricognizione formale, nell'atto in sé, ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto – espressione del libero convincimento del giudice – che possono concernere il soggetto dichiarante, le circostanze dell'osservazione, la stessa fotografia o altri elementi rilevanti (nella specie, in cui l'individuazione era avvenuta nel corso di rituali esami testimoniali, la S.C. ha ritenuto la sua piena validità e utilizzabilità) (C 2-7-08, Mohammad ed a., 240674). ⑩ In sede di **giudizio abbreviato** nel quale sia stata disposta una **integrazione probatoria officiosa**, si può procedere anche all'individuazione fotografica, il cui valore dimostrativo non risiede, come per la ricognizione formale, nell'atto in sé, ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto che possono concernere vari elementi probatoriamente rilevanti, risolvendosi l'individuazione fotografica di un soggetto in una manifestazione riprodotiva di una percezione visiva la quale rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa che, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, non necessita di riscontri esterni. Ne consegue che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Trib. Salerno 19-2-10, X, *R. pen.* 11, 209). ⑪ È affetta da vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" la sentenza di appello che, in riforma di una sentenza assolutoria, afferma la responsabilità dell'imputato, operando una diversa valutazione del riconoscimento dello stesso – ritenuto decisivo – effettuato dalla persona offesa senza le formalità di cui all'art. 213, durante le indagini preliminari e confermato nel corso dell'esame dibattimentale, senza disporre la rinnovazione dell'esame a norma dell'art. 603 co. 3° (C 6-12-17, L., 271938).

IX. Ricognizione di persona e ostruzionismo dell'imputato. ① Quando deve procedersi a ricognizione personale, così come nelle ipotesi di perquisizione ed ispezione personale, l'imputato si trasforma in «oggetto di prova» e non può impedire, con un atteggiamento ostruzionistico, il ricorso al predetto mezzo. Al giudice procedente va quindi riconosciuto il **potere-dovere di usare tutti i mezzi necessari a dare luogo all'espletamento della prova** tipica in questione, compreso quello di fare abbassare **coattivamente** all'imputato le mani con le quali egli copra il proprio volto. In tale ipotesi la prova deve ritenersi **ritualmente acquisita** non risultando violata alcuna delle formalità da osservare, a pena di nullità, in base al disposto degli artt. 213 e 214 (Trib. Piacenza 13-12-91, Quirici, *C. pen.* 93, 448). ② Il rifiuto ingiustificato opposto dall'imputato all'espletamento dei rilievi fotografici necessari per la perizia antropometrica costituisce, quando non siano state prospettate al riguardo modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale, un elemento di prova valutabile dal giudice ai fini della ricostruzione del fatto, anche quale riscontro individualizzante della chiamata in correità (fattispecie relativa ai reati di rapina e ricettazione) (C 22-9-10, Gomiero ed a., *C. pen.* 12, 1070). Conf. C 26-9-18, Virgutto, 274238 (fattispecie in tema di concorso in rapina aggravata e porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere).

X. Ricognizione urgente. ① In tema di incidente probatorio, le ragioni di urgenza che, ai sensi dell'art. 392 lett. g, determinano l'anticipazione della ricognizione, non possono non ricomprendere, per l'*eadem ratio*, quel **pericolo di interferenze fuorvianti** che la norma esplicita nella lett. b per la testimonianza, ma che non sono meno congetturabili quanto alla ricognizione, atteso il rilevante e spesso determinante valore che questa può assumere nella formazione della prova (C 11-6-92, Lo Giudice, *G. it.* 93, II, 672).

XI. Il riconoscimento come presupposto di applicabilità di misure cautelari personali. ① Rientrano tra gli **indizi gravi** che legittimano, nel concorso degli altri presupposti di legge, l'applicazione di misure cautelari personali, le **indicazioni precise e circostanziate** che la **vittima del reato** fornisce agli inquirenti sugli autori dello stesso, spontaneamente ovvero **sollecitata mediante ricognizioni** di persona o di voci, **anche se eseguite in maniera irrituale** (C 19-2-92, Papale, *A. n. proc. pen.* 93, 147). ② In tema di misure cautelari personali, l'**individuazione**

fotografica effettuata dinanzi alla p.g., in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (C 20-1-15, Fiorillo ed a., *C. pen.* 16, 255). L'**individuazione fotografica** effettuata dinanzi alla p.g., indipendentemente dall'accertamento dalla rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213, ben può essere posta a **fondamento di una misura cautelare**, in quanto lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un **atto di riconoscimento**, formale o informale, ovvero in una testimonianza che tale riconoscimento confermi. A tal fine, peraltro, occorre che detta **individuazione** sia in concreto **valutata come attendibile** dal giudice del merito e non anche giudicata con scetticismo (nella specie, invece, secondo la S.C., il giudice di merito aveva valutato in modo contraddittorio gli esiti dell'individuazione, mancando di apprezzarne la sua conclusione anche con riferimento alle concrete modalità della sua effettuazione e all'incidenza indiziaria degli ulteriori dati della fattispecie) (C 23-11-04, Beizac, *Guida dir.* 05, f. 2, 96). Nello stesso senso, già, C 15-1-04, Acanfora, 227511. Il riconoscimento fotografico effettuato dalla p.g. in un momento precedente all'intervento del p.m. ben può essere utilizzato come dato indiziario fondante l'emissione di una misura cautelare. Si tratta, infatti, di un elemento probatorio atipico, avente carattere di accertamento di fatto, liberamente valutabile dal giudice, il cui valore probatorio non dipende dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità del soggetto che, chiamato a rendere la deposizione ed esaminata la fotografia dell'imputato, esprime certezza della sua identificazione (Trib. Napoli 17-6-03, *Guida dir.* 04, f. 17, 99). È utilizzabile ai fini cautelari e in sede di abbreviato una individuazione fotografica operata dalla p.g. di propria iniziativa, senza previa delega del p.m., poiché gli artt. 55 e 348 sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della p.g., cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del p.m., il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (C 19-2-14, De Benedetto, 263168; analogamente C 27-6-07, De Marco, 238081). V. sub art. 273, § XII.

214 Svolgimento della ricognizione. 1. *Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta dall'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.*

Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire influenza o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.

Se verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione.

Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante fotografie o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.

I. Modalità di svolgimento delle ricognizioni e sanzioni conseguenti alla violazione delle forme prescritte. ① La ricognizione di persona svolta in dibattimento in forma diversa da quella indicata nell'art. 214 co. 1° vale come testimonianza ed in siffatta ipotesi non si configura nullità, in virtù del principio di tassatività, sancito dall'art. 177, né inutilizzabilità, dal momento che questa consegue alla violazione di precisi divieti, secondo il dettato dell'art. 191 (C 24-1-11, M.A., *Dir. pen. proc.* 12, 331). V. già C 21-5-93, Corciani, *A. n. proc. pen.* 94, 292 (fattispecie relativa al riconoscimento dell'imputato compiuto dalla persona offesa dal reato senza la presenza di altre persone somiglianti). ② È irrilevante la circostanza che, nel corso della ricognizione di persona, l'indagato venga collocato fra due persone con caratteristiche fisiche completamente diverse, atteso che le prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 non sono stabilite a pena di nullità e che i risultati della ricognizione possono essere utilizzati per la formazione del convincimento del giudice sulla base del suo prudente apprezzamento (C 15-6-94, Sannino, *C. pen.* 96, 261). In tema di modalità di svolgimento di ricognizioni personali, l'omessa osservanza — per quanto attiene alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui è collocato l'indagato — delle formalità previste dall'art. 214, finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinità della prova, non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto (C 18-2-02, Colusso, *ivi* 04, 204). In tema di ricognizioni personali, l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 non è sanzionata a pena di nullità né di inutilizzabilità dell'atto (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo l'inosservanza delle modalità di svolgimento di una ricognizione personale attinente alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui va collocato l'indagato, non selezionati fra quelli dotati di caratteristiche fisio-somatiche somiglianti allo stesso) (C 26-9-07, Romano, *G. it.* 08, 2038, nonché *A. n. proc. pen.* 08, 758). In tema di svolgimento della ricognizione personale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 al fine di assicurare la

partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione (C 8-10-08, Piazza, *A. n. proc. pen.* 09, 807, nonché *R. pen.* 09, 1027). ③ L'utilizzazione di agenti di p.g. come soggetti da confrontare con il soggetto da individuare non determina alcuna irregolarità e, tantomeno, alcuna nullità della procedura, atteso che l'art. 214 non stabilisce alcun divieto in tal senso ma menziona soltanto la mera opportunità di assicurare la presenza di soggetti «somiglianti» (C 16-11-06, Cavaliere, *C. pen.* 08, 698). ④ Il riconoscimento di persone, fondato com'è su un procedimento intuitivo prelogico, non consente l'esplicazione di argomenti razionali a sostegno dell'esito del medesimo a norma dell'art. 214 che prevede unicamente il requisito della certezza: il giudice pertanto non può operare direttamente il riconoscimento in quanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito alla S.C. l'esercizio del controllo sull'adeguatezza dei criteri adottati dal medesimo nella valutazione della prova (C 27-1-94, Nardozi, *A. n. proc. pen.* 94, 740). V. però C 2-10-09, Colombo, *A. n. proc. pen.* 10, 784: il riconoscimento diretto dell'imputato operato dal giudice mediante l'esame dei fotogrammi, estratti dalla registrazione TV a circuito chiuso durante una rapina, può costituire indizio che concorre, con altri elementi di prova, a completare il quadro probatorio di cui all'art. 192 co. 2°. ⑤ In sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla p.g., in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del p.m., pur in mancanza di allegazione del relativo fascicolo fotografico (C 3-6-15, Peluso, 264947). È legittima l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l'individuazione di persone o cose eseguita a norma dell'art. 361, a nulla rilevando che quest'ultima disposizione non preveda l'osservanza delle forme e delle garanzie stabilite dall'art. 214 per la ricognizione di persone, fermo restando, per il giudice, l'obbligo, in caso di contestazione degli esiti della citata attività di indagine, di una puntuale enunciazione delle ragioni per cui egli ritenga di attribuire attendibilità ad essi (C 11-4-07, Novello ed a., 236420; C 25-9-14, Pancia, 260364). ⑥ V. comunque *sub art.* 213, spec. § VI.

215 Ricognizione di cose. *I. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.*

2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

I. Accertamenti di fatto non soggetti alle formalità previste per le ricognizioni di cose. ① Per il riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non devono essere necessariamente osservate le formalità stabilite per la ricognizione di cose. In questa ipotesi infatti il danneggiato, avendo avuto il possesso delle cose rubate, è in grado di identificarle direttamente, come chiunque altro ne avesse avuto per ragioni analoghe personale conoscenza, e quindi la relativa operazione, costituendo un mero accertamento di fatto e non un atto processuale formale, può essere liberamente utilizzata dal giudice nella formazione del suo convincimento, alla stregua, ovviamente, di una motivata valutazione

della sua attendibilità (C 10-6-94, Levak, *C. pen.* 95, 3031). Conf. C 9-6-93, Tiscione, *ivi* 95, 664 e C 30-4-96, Desimone, *Dir. pen. proc.* 96, 960. Nello stesso senso v. anche C 22-9-94, Gaggiano, *Guida dir.* 95, f. 8, 63; C 12-6-96, Curinga, *R. pen.* 97, 243; C 15-4-98, De Chicchis, *ivi* 98, 294; C 18-3-04, Cannarozzi ed a., *Guida dir.* 04, f. 40, 91. V. però: deve essere esclusa l'attendibilità dell'individuazione dei beni da parte dei testimoni oculari, nel caso in cui sia stata fatta mediante l'esibizione agli stessi dei soli beni oggetto del sequestro (nel caso di specie un casco ed un giubbino) senza procedere mediante le dovute modalità, con utilizzo di almeno altri due oggetti simili a quelli sequestrati, seppur di facile reperibilità

(Trib. Salerno 30-6-20, X, *DeJure*). ② In tema di utilizzabilità nel giudizio abbreviato degli atti di p.g., l'identificazione di cose sequestrate oggetto del reato da parte della persona offesa, eseguita su iniziativa della p.g. anche al fine della restituzione delle cose stesse al titolare, costituisce valida fonte di prova, anche in mancanza di un formale atto di ricognizione (fattispecie in tema di riconoscimento di quadri rubati in una chiesa, da parte del parroco) (C 9-5-91, Chinelli, *C. pen.* 93, 871). ③ V. anche *sub art.* 213, § V, 3. ④ V. *sub art.* 194, § I, 4. ⑤ I verbali di riconoscimento e restituzione dei beni sottratti al proprietario - ai quali si deve riconoscere natura di mero accertamento di fatto e non di ricognizione di cose - in quanto finalizzati alla descrizione di beni

suscettibili di essere alienati o trasformati da parte dei proprietari cui sono stati riconsegnati, rientrano nel novero degli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. b; sono, infatti, da considerarsi atti irripetibili quelli mediante i quali la p.g. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferibili (C 10-6-94, Levak, *C. pen.* 95, 3045 e 1293). In senso conforme v. C 30-4-96, Desimone, *Dir. pen. proc.* 96, 960. V. però C 15-6-94, Sannino, *C. pen.* 96, 190, *sub art.* 213, § IV, 1.

216 Altre ricognizioni. 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213; in quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

SOMMARIO: I. Valutazione delle ricognizioni di voci. - II. Ambito di applicazione dell'art. 216.

I. Valutazione delle ricognizioni di voci. ① La ricognizione di voce costituisce un valido indizio che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alla deposizione di colui che, avendo ascoltato la voce dell'imputato, afferma di identificarlo con sicurezza (nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la corte di merito aveva svalutato il riconoscimento della voce dell'imputato operato dalla persona offesa, trascurando del tutto di valutare la deposizione della medesima sia nella sua attendibilità che nel suo stesso contenuto) (C 6-11-92, Rapicano, *C. pen.* 94, 2192; conf. C 6-10-00, Gentile ed a., *Guida dir.* 01, f. 7, 70; C 8-5-13, Mavica, 257209). V. C 27-10-04, Arcolite, *C. pen.* 06, 2919. La ricognizione di voce costituisce un grave indizio di colpevolezza che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alla deposizione di colui che, avendo ascoltato la voce della persona sottoposta a indagini, afferma di identificarla con sicurezza (nella specie, l'identificazione vocale era stata fatta da un ufficiale di polizia che aveva ascoltato la registrazione di una serie di telefonate estorsive fatte dall'imputato) (C 23-11-04, Teri, 229909). ② Sono utilizzabili, salvo la verifica di attendibilità del teste da compiersi nel dibattimento, i verbali di riconoscimento vocale dell'identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che avevano ascoltato le telefonate, redatti a seguito di attività integrativa di indagine svolta dal p.m. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto per lo svolgimento di tale incombenza non sono previste le formalità della perizia e quindi non è necessaria la partecipazione dell'imputato o del suo difensore (C 6-3-07, p.m. in c. Grande Aracri ed a., 236763). L'identificazione dell'autore di una conversazione intercettata non richiede necessariamente l'espletamento di una perizia fonica, ma può essere assicurata anche in base ad altri elementi di prova (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di basarsi su elementi quali la ricognizione di voce da parte degli ufficiali di p.g. che avevano proceduto all'ascolto e al trascritto dei risultati delle intercettazioni, il controllo ripetuto delle persone che uscivano dal luogo in cui era stata disposta l'intercettazione ambientale, l'ascolto diretto da parte del giudice (C 20-9-07, Aniasi ed a., 238042). Ai fini dell'identificazione

degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di p.g. che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (C 3-10-13, n. 13085, *medita*; C 16-3-17, De Cicco e altri, 269900, nonché *G. it.* 18, 212). V. anche: in tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, *ex art.* 144, nel caso in cui l'interprete, nominato *ex art.* 143 *bis* per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui - in esecuzione del medesimo incarico - attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un'attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intelligibilità delle intercettazioni (C 27-10-20, Cera, 280064). ③ Il riconoscimento della voce effettuato in sede investigativa può essere legittimamente valutato ai fini della decisione quando sia stato utilizzato a fine di contestazione nel corso del dibattimento (C 27-10-95, Megna, *A. n. proc. pen.* 96, 634). ④ Il divieto di controllo auditivo dei colloqui dei detenuti con i congiunti ed altri visitatori è finalizzato a garantire la riservatezza del contenuto di detti colloqui, sì che è consentita la registrazione fonetica dei timbri e delle qualità delle voci degli interlocutori, nei termini strettamente funzionali al solo riconoscimento delle voci stesse (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto utilizzabile consulenza fonica del p.m. con cui si era effettuata la comparazione tra la voce risultante da comunicazioni telefoniche oggetto d'intercettazione e la voce dell'imputato registrata durante i suddetti colloqui) (C 28-11-08, Martinelli, 242524). ⑤ V. *sub art.* 192, § VII, 4; 213, § VII, 1 e § XI, 1; 220, § VII.

II. Ambito di applicazione dell'art. 216. ① Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all'art. 210, che ha esibito l'atto, trova il suo

paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternità di un documento mancante della sottoscrizione. Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall'art. 216 ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 (C 14-4-05, Amante ed a., *A. n. proc. pen.* 06, 235, nonché *Giust. pen.* 06, III, 380).

② La responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della

previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti; accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dell'amministratore, sulla base di un documento ufficioso non depositato e, quindi, non destinato all'altrui conoscenza e, per di più, concernente esercizio lontano rispetto alla dichiarazione di fallimento) (C 12-5-10, Colizza ed a., 247520).

217 Pluralità di ricognizioni. *1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.*

2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

I. Ricognizioni plurime o complesse. ① La violazione delle norme contenute nell'art. 217 co. 2° per l'ipotesi di pluralità di ricognizioni pur privando la ricognizione del valore di piena prova nell'eventuale successivo dibattimento, non priva comunque la

ricognizione del valore di indizio grave, che legittima - stante il concorso degli ulteriori presupposti di legge - l'applicazione della misura cautelare (Trib. Piacenza 19-9-94, Ferrari ed a., *A. n. proc. pen.* 95, 285).

CAPO V

ESPERIMENTI GIUDIZIALI

218 Presupposti dell'esperimento giudiziale. *1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.*

2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

I. Nozione, presupposti e confini dell'esperimento giudiziale. ① L'esperimento giudiziale ha la funzione di verificare in concreto un'ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadimento, ed a controllare il contesto, onde evitare il pericolo di fattori di confondimento (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non costituissero esperimento giudiziale un'attività investigativa compiuta dalla p.g. senza instaurazione del contraddittorio, e consistita nel mero confronto tra le parti mancanti dell'autovettura dell'imputato e i frammenti rinvenuti sul luogo dell'incidente, che ne aveva evidenziato la sovrapposibilità) (C 11-5-10, Montini, 247537). ② L'esperimento giudiziale di cui all'art. 218 può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto; l'impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale, con la conseguenza che non può disporsi un'operazione di cui già preventivamente si conosca l'inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il

ad un esperimento giudiziale volto ad accertare se un teste, alla guida di un autoveicolo, avesse avuto o meno la possibilità di notare quanto da lui poi era stato riferito all'autorità inquirente, attesa la oggettiva ed insuperabile incertezza in ordine al dato costituito dalla velocità di marcia del veicolo suddetto) (C 27-1-95, Amico ed a., *G. it.* 96, II, 238, nonché *A. n. proc. pen.* 95, 458). ③ Un accertamento, che non sia volto a stabilire lo svolgimento di un fatto (mediante la sua riproduzione fenomenica) né diretto a richiedere il parere di un esperto (sul come e sul perché un fatto sia accaduto secondo la cognizione tecnica di scienze ed arti), ma tenda semplicemente ad ottenere la descrizione oggettiva e statica di una determinata cosa non costituisce esperimento giudiziale né perizia né accertamento tecnico non ripetibile, comportante la necessità della difesa, ma un accertamento sulle cose e sui luoghi, cioè un'osservazione immediata e diretta che può essere compiuta anche dalla p.g. (principio affermato con riguardo ad una fattispecie di accertamento atto a stabilire se alcune chiavi aprissero un appartamento) (C 19-1-96, Pezzatini ed a., *R. pen.* 96, 1157). In tema di prova, un accertamento che sia volto ad una semplice descrizione oggettiva e statica di una cosa non costituisce esperimento giudiziale